

ad essa precedono le opportune intelligenze coi Generali comandanti in luogo la truppa di linea, e coi Comandanti d'armi, se trattasi di Comuni presidiati.

§ 50. I Corpi dei Panduri di un Circondario non possono passare in un altro Circondario, senza consenso del Provveditor generale.

§ 51. I Capi-Villa concorrono colle loro ronde, e con tutti gli uomini d'armi in appoggio dei Panduri ne' casi di straordinaria esigenza riconosciuta dai Colonnelli e Delegati di governo, colle avvertenze indicate nel § 49.

#### Titolo IX.

Corrispondenza interna della Forza provinciale e riviste.

§ 52. I Colonnelli stabiliscono immediatamente i primi vincoli di corrispondenza fra tutti i Riparti della provincia colla scorta delle cognizioni topografiche.

§ 53. Essi ordinano ai Capi-riparti di far girare in modo, e in dati giorni, Corpi de' Panduri, tre, quattro e più volte al mese, che vengano ad incontrarsi coi Corpi de' Panduri de' vicini Capi-riparti degli altri Circondari, e si comunichino le notizie relative alla tranquillità de' luoghi, e all'esistenza e nascondigli de' malviventi.

§ 54. Formato un piano regolare, dedotto dall'esperienza, sarà questo sottoposto all'approvazione del Provveditor generale, perchè sancito serva di guida stabile.